

Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi.

CAPO IV

ATTIVITÀ DI SELEZIONE DEL PERSONALE

1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione e finalità del trattamento

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle imprese, alle società, agli istituti e agli altri organismi o soggetti privati, titolari autonomi di un'attività svolta anche di propria iniziativa nell'interesse di terzi, ai soli fini della ricerca o della selezione di personale.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati trattati

Il trattamento può riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati all'instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione, solo se la loro raccolta è giustificata da scopi determinati e legittimi ed è strettamente indispensabile per instaurare tale rapporto.

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei familiari o dei conviventi dei candidati è consentito con il consenso scritto degli interessati e qualora sia finalizzato al riconoscimento di uno specifico beneficio in favore dei candidati, in particolare ai fini di un'assunzione obbligatoria o del riconoscimento di un titolo derivante da invalidità o infermità, da eventi bellici o da ragioni di servizio.

Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi.

Il trattamento deve riguardare le sole informazioni strettamente pertinenti a tale finalità, sia in caso di risposta a questionari inviati anche per via telematica, sia nel caso in cui i candidati forniscano dati di propria iniziativa, in particolare attraverso l'invio di *curricula*.

Non è consentito il trattamento dei dati:

a) idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, l'origine razziale ed etnica, e la vita sessuale;

b) inerenti a fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;

c) in violazione delle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni.

3) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità di cui ai punti 1) e 2), a soggetti pubblici o privati che siano specificamente menzionati nella dichiarazione di consenso dell'interessato.

I dati sensibili non possono essere diffusi.

CAPO V

MEDIAZIONE A FINI MATRIMONIALI

1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle imprese, alle società, agli istituti e agli altri organismi o soggetti privati che esercitano, anche attraverso agenzie autorizzate, un'attività di mediazione a fini matrimoniali o di instaurazione di un rapporto di convivenza.

2) Finalità del trattamento

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, ai soli fini dell'esecuzione dei singoli incarichi conferiti in conformità alle leggi e ai regolamenti.

3) Interessati ai quali i dati si riferiscono

Il trattamento può riguardare i soli dati sensibili attinenti alle persone direttamente interessate al matrimonio o alla convivenza.

Non è consentito il trattamento di dati relativo a persone minori di età in base all'ordinamento del Paese di appartenenza o, comunque, in base alla legge italiana.

4) Categorie di dati oggetto di trattamenti

Il trattamento può riguardare i soli dati e le sole operazioni che risultino indispensabili in relazione allo specifico profilo o alla personalità descritto o richiesto dalle persone interessate al matrimonio o alla convivenza.

I dati devono essere forniti personalmente dai medesimi interessati.

L'informativa preliminare al consenso scritto deve porre in particolare evidenza le categorie di dati trattati e le modalità della loro comunicazione a terzi.

5) Comunicazione dei dati

I dati possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti all'esecuzione degli specifici incarichi ricevuti.

I titolari del trattamento, anche ai fini dell'eventuale comunicazione ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in accoglimento di una richiesta dell'interessato (articolo 13, comma 1, lettera c), n. 4), della legge n. 675/1996), devono conservare un elenco dei destinatari delle comunicazioni effettuate, recante un'annotazione delle specifiche categorie di dati comunicati.

L'eventuale diffusione anche per via telematica di taluni dati sensibili deve essere oggetto di apposita autorizzazione di questa Autorità.

6) Norme finali

Restano fermi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti, in particolare nell'ambito della legge penale e della disciplina di pubblica sicurezza, nonché in materia di tutela dei minori.

CAPO VI

PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TRATTAMENTI

Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi indicati si applicano, altresì, le seguenti prescrizioni:

1) Dati idonei a rivelare lo stato di salute

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute deve essere effettuato anche nel rispetto dell'autorizzazione n. 2/1998, emanata il 30 settembre 1998.

Il trattamento dei dati genetici non è consentito nei casi previsti dalla presente autorizzazione.

2) Modalità di trattamento

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza e i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il trasferimento all'estero dei dati, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e forme di organizzazione dei dati strettamente correlate alle finalità indicate nei capi che precedono.

Resta inoltre fermo l'obbligo di informare l'interessato, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 3, della legge n. 675/1996, anche quando i dati sono raccolti presso terzi.

3) Conservazione dei dati

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità ovvero per adempiere agli obblighi o agli incarichi menzionati nei precedenti capi, verificando anche periodicamente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati trattati.

Restano fermi i diversi termini di conservazione previsti dalle leggi o dai regolamenti.

Resta altresì fermo quanto previsto nel capo II in materia di sondaggi e di ricerche.

4) Richieste di autorizzazione

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

5) Norme finali

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

a) dalla legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135.

Restano altresì fermi gli obblighi deontologici, nonché gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale.

Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati.

6) Efficacia temporale

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 ottobre 1998, fino al 30 settembre 1999.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1998

Il Presidente

5.6.6 Autorizzazione n. 6/1998 al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati

PROVVEDIMENTO 30 settembre 1998

IL GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'articolo 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come «sensibili» i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Considerato che il trattamento di questi dati da parte di privati ed enti pubblici economici è permesso, di regola, solo previa autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati (articolo 22, comma 1, legge n. 675/1996);

Considerato che una speciale disposizione (articolo 22, comma 4, legge n. 675/1996) permette di trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale senza il consenso degli interessati, quando il trattamento autorizzato dal Garante è necessario per svolgere una investigazione nell'ambito di un procedimento penale (articoli 190 del codice di procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione) o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato;

Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 29 dicembre 1997 relativa al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana il 2 gennaio 1998 e avente efficacia fino al 30 settembre 1998;

Considerato che il Garante ha rilasciato un'autorizzazione di ordine generale relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (n. 2/1998, emanata il 30 settembre 1998), anche in riferimento alle predette finalità di ordine giudiziario;

Considerato che numerosi trattamenti aventi tali finalità sono effettuati con l'ausilio di investigatori privati, e che è pertanto opportuno integrare le prescrizioni dell'autorizzazione n. 2/1998 mediante un ulteriore provvedimento di ordine generale che tenga conto dello specifico contesto dell'investigazione privata, anche al fine di armonizzare le prescrizioni da impartire alla categoria;

Ritenuta la necessità di applicare anche al caso di specie le considerazioni già espresse con l'autorizzazione n. 2/1998 per ciò che riguarda la natura provvisoria delle autorizzazioni generali e i criteri direttivi prescelti per la determinazione delle relative prescrizioni;

Considerato che ulteriori misure ed accorgimenti saranno prescritti dal Garante all'atto della sottoscrizione dell'apposito codice di deontologia e di buona condotta che il Garante è in procinto di promuovere (articolo 22, comma 4, legge n. 675/1996);

AUTORIZZA

gli investigatori privati a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (articolo 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni).

Il trattamento può essere effettuato unicamente:

a) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero di un diritto della personalità o di un altro diritto fondamentale ed inviolabile;

b) su incarico di un difensore nell'ambito del procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (articoli 190 del codice di procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione).

Restano ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello svolgimento delle investigazioni nel procedimento penale o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, in particolare:

a) nell'ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/1998, emanata il 30 settembre 1998);

b) relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (autorizzazione generale n. 2/1998, emanata il 30 settembre 1998);

c) da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (autorizzazione generale n. 3/1998, emanata il 30 settembre 1998);

d) da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti ed ausiliari (autorizzazione generale n. 4/1998, emanata il 30 settembre 1998).

2) Categorie di dati e interessati ai quali i dati si riferiscono

Il trattamento può riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, qualora ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifici incarichi conferiti per scopi determinati e legittimi nell'ambito delle finalità di cui al punto 1).

I dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi conferiti.

3) Modalità di trattamento

Gli investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di un apposito incarico conferito per iscritto, anche da un difensore, per le esclusive finalità di cui al punto 1).

L'atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole fissato per la sua ultimazione.

I dati devono essere registrati ed elaborati mediante logiche e forme di organizzazione strettamente correlate alle finalità di cui al punto 1).

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere informata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 675/1996, ponendo in particolare evidenza l'identità e la qualità professionale dell'investigatore nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati.

Nel caso in cui i dati sono raccolti presso terzi, è necessario informare l'interessato e acquisire il suo consenso scritto (articoli 10, commi 3 e 4 e 22, comma 4, legge n. 675/1996), solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati sono utilizzati per ulteriori finalità non incompatibili con quelle precedentemente perseguite.

Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.

L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto, e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico.

Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996, l'investigatore privato deve vigilare con cadenza almeno settimanale sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.

Per quanto non previsto nella presente autorizzazione, il trattamento deve essere effettuato nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nella citata autorizzazione generale n. 2/1998, in particolare per ciò che riguarda le informazioni relative ai nascituri e ai dati genetici.

Il trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni di un apposito codice di deontologia e di buona condotta, che il Garante è in procinto di promuovere ai sensi degli articoli 22, comma 4 e 31, comma 1, lettera h), della legge n. 675/1996.

4) Conservazione dei dati

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera e) della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto.

A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità perseguite e all'incarico conferito.

Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico.

La mera pendenza del procedimento al quale l'investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato.

5) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha conferito l'incarico.

I dati non possono essere comunicati ad un altro investigatore privato, salvo che questi sia stato indicato nominativamente nell'atto di incarico e la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se è necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati (articolo 23, comma 4, della legge n. 675/1996), con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi.

6) Richieste di autorizzazione

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

7) Norme finali

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

a) dagli articoli 4 (impianti e apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del lavoratore o su altri fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale) della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositività e di infezione da HIV;

c) dalle norme processuali o volte a prevenire discriminazioni;

d) dall'articolo 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il trasferimento all'estero dei dati.

Restano fermi, in particolare, gli obblighi previsti in tema di liceità e di correttezza nell'uso di strumenti o apparecchiature che permettono la raccolta di informazioni anche sonore o visive, ovvero in tema di accesso a banche dati o di cognizione del contenuto della corrispondenza e di comunicazioni o conversazioni telefoniche, telematiche o tra soggetti presenti.

Resta ferma la facoltà per le persone fisiche di trattare direttamente dati per l'esclusivo fine della tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria, anche nell'ambito delle investigazioni relative ad un procedimento penale. In tali casi, la legge n. 675/1996 non si applica anche se i dati sono comunicati occasionalmente ad una autorità giudiziaria o a terzi, sempre che i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 3 legge n. 675/1996).

8) Efficacia temporale

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 ottobre 1998, fino al 30 settembre 1999.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1998

Il Presidente

5.7 GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5.7.1 Documento di lavoro: notifica

COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE XV

Mercato interno e servizi finanziari

Libera circolazione delle informazioni, diritto delle società e informazioni finanziarie

Libera circolazione delle informazioni, protezione dei dati e relativi aspetti internazionali

XV/50271/97 IT
def.
WP 8

Gruppo di lavoro sulla protezione delle persone
per quanto riguarda il trattamento dei dati personali

Documento di lavoro: Notifica

Adottato dal gruppo di lavoro il 3 dicembre 1997

1. INTRODUZIONE

La sezione IX ²⁹⁾ del capitolo II della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nonché la libera circolazione di tali dati («la direttiva») disciplina la notifica del trattamento dei dati alle autorità nazionali di controllo («le autorità»).

Il gruppo di lavoro, sulla base del mandato previsto all'articolo 30, n. 1, lettera a), della direttiva, ha avviato discussioni nel corso della seconda riunione sulla possibile attuazione delle disposizioni della direttiva in materia di notifica. Una serie di documenti di lavoro riguardanti specificamente la semplificazione e l'esenzione dall'obbligo di notificare il trattamento dei dati alle autorità sono stati presentati dalle delegazioni francese, olandese e britannica.

Per quanto riguarda la semplificazione e l'esenzione dall'obbligo di notificare, la delegazione tedesca ha presentato un documento di lavoro sul ruolo, in Germania, del funzionario indipendente incaricato della protezione dei dati (funzionario interno per la protezione dei dati) di cui all'articolo 18, n. 2, della direttiva ³⁰⁾. La discussione su questo tema è continuata durante la terza riunione dopo la presentazione dei rappresentanti dei funzionari responsabili per la protezione dei dati in Germania.

²⁹⁾ In particolare gli articoli da 18 a 20.

³⁰⁾ Documento di lavoro 1 discusso durante la seconda riunione.

Ci si è trovati d'accordo sul fatto che il gruppo di lavoro potesse utilmente fornire alcuni orientamenti sull'interpretazione delle disposizioni della direttiva. L'esperienza di alcune delegazioni nell'applicazione di disposizioni nazionali attualmente in vigore analoghe a quelle della direttiva poteva fornire indicazioni sul funzionamento delle varie opzioni presentate nella direttiva.

La discussione ha mostrato che la specificazione delle finalità al momento della notifica svolge un ruolo importante nell'applicazione del principio dell'indicazione dello scopo³¹⁾. Il ruolo degli «scopi notificati» nell'attuale normativa nazionale varia nei differenti ordinamenti giuridici, così come il livello di dettaglio nella descrizione di tali scopi, non solo tra gli Stati membri ma anche all'interno degli Stati membri.

Il gruppo di lavoro ha concordato di scambiare modelli di moduli di notifica al fine di studiare il tipo di specificazione delle finalità nei vari Stati membri. Tali modelli sono stati distribuiti durante la terza riunione.

Una versione precedente del presente documento è stata discussa nel corso della quarta riunione.

Esempi di descrizione della finalità delle operazioni di trattamento effettuate da una banca, uno studio medico e una compagnia telefonica sono stati scambiati nel corso della quinta riunione ed hanno costituito la base della discussione.

La sezione seguente descrive gli antecedenti legislativi delle disposizioni della direttiva. La sezione terza riassume alcune delle principali caratteristiche dell'attuale situazione normativa a livello nazionale. L'ultima sezione delinea alcune conclusioni preliminari ed esamina alcuni punti relativi al modo in cui il gruppo di lavoro dovrebbe affrontare il tema della notifica.

2. ANTECEDENTI LEGISLATIVI DELLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA IN TEMA DI NOTIFICA

La proposta originale della Commissione³²⁾ conteneva due disposizioni riguardanti la notifica: l'art. 7, riguardante gli archivi del settore pubblico e l'art. 11, riguardante gli archivi del settore privato. Il considerando 13 chiariva l'identica finalità delle due disposizioni: garantire «la trasparenza indispensabile all'esercizio del diritto di accesso di qualsiasi persona ai dati che la riguardano». L'obbligo di notifica riguardava solo «i dati personali che potrebbero essere comunicati».

Una serie di emendamenti del Parlamento hanno modificato sostanzialmente tali disposizioni. La proposta modificata in base agli emendamenti parlamentari ha ristrutturato l'intero sistema di notifica.

La distinzione tra il settore pubblico e il settore privato è stata abolita e le norme sulla modifica sono state riferite a tutte le operazioni di trattamento. La relazione, tuttavia, ha sottolineato che la potenziale estensione dell'obbligo di notifica deve essere considerata in combinazione con l'introduzione di deroghe all'obbligo di notifica e di semplificazione delle procedure.

Anche il fine generale della notifica è stato modificato: esso deve costituire la base del controllo selettivo di legittimità delle operazioni di trattamento da parte delle autorità di controllo.

³¹⁾ A questo principio si fa a volte riferimento come principio di «finalità».

³²⁾ COM(90) 314 def. - SYN 287.

Alcuni aspetti della proposta modificata contribuiscono infatti ad eliminare requisiti burocratici non necessari. Una singola notifica può comprendere l'insieme di procedure di trattamento con identica finalità. Inoltre i responsabili del controllo dei dati non hanno l'obbligo di fornire eccessivi particolari perché la notifica deve indicare unicamente le categorie di soggetti interessati, di soggetti destinatari e di dati. La notifica non è necessaria per il trattamento di dati riguardanti i membri e i contatti degli organismi senza fini di lucro indicati all'art. 8, n. 2, lettera d). Infine, è considerata opzionale la notifica del trattamento non automatico di dati personali.

La proposta modificata non si proponeva unicamente di limitare o semplificare gli obblighi di notifica ma, secondo gli auspici del Parlamento, intendeva creare un sistema a tre livelli che, pur evitando gli eccessi burocratici, fornisse vari gradi di protezione in rapporto ai rischi posti da vari tipi di operazioni di trattamento.

Veniva introdotto un sistema di autorizzazione preventiva riguardante operazioni di trattamento che presentavano «rischi specifici». La relazione faceva riferimento al trattamento di dati sensibili, alle «liste nere» e alle «operazioni volte ad informare i terzi sulla solvibilità delle persone» come esempi di operazioni di trattamento che potevano richiedere un controllo preventivo.

Il testo finale delle disposizioni sulla notifica conservava la struttura generale della proposta modificata. Venivano tuttavia aggiunte semplificazioni e deroghe dall'obbligo di notifica riguardanti i pubblici registri e le situazioni in cui il responsabile del registro designa, in conformità con il diritto nazionale, un funzionario interno addetto alla protezione dei dati. Il considerando 48 chiarisce che il fine delle procedure di notifica è di chiarire gli scopi e le principali caratteristiche delle operazioni di trattamento al fine di verificarne la conformità con la normativa sulla protezione dei dati.

Il considerando 52 indica che il controllo ex-post costituisce la forma normale di controllo da parte delle autorità. I considerando 53 e 54 confermano che il controllo preventivo rappresenta una procedura in qualche modo eccezionale da utilizzare solo in rapporto a specifici rischi.

3. SITUAZIONE ATTUALE NEL DIRITTO NAZIONALE

Procedure di notifica del trattamento dei dati alle autorità esistono attualmente in tutte le normative nazionali relative alla protezione dei dati. Tuttavia l'estensione dell'obbligo di notifica varia notevolmente.

In Spagna, Lussemburgo, Austria, Portogallo, Svezia e Regno Unito in linea generale, tutte le operazioni di trattamento che rientrano nella sfera d'applicazione della legge sulla protezione dei dati ³³⁾ devono essere notificate alle autorità responsabili per la protezione dei dati.

³³⁾ In alcuni di questi paesi la normativa sulla protezione dei dati si applica attualmente solo ai dati trattati automaticamente, non disciplinando altri tipi di operazioni di trattamento. Nel Regno Unito, ad esempio, i dati personali elaborati per finalità domestiche o ricreative, le informazioni che per legge devono essere rese pubbliche, i dati elaborati per finalità di sicurezza nazionale, di pagamento di stipendi e salari, di pensioni e di conti correnti, quelli relativi a circoli privi di personalità giuridica e gli elenchi di indirizzi sono esonerati dagli obblighi previsti dalla maggior parte delle disposizioni degli atti normativi sulla protezione dei dati.

Alcuni di questi paesi stanno attualmente semplificando i requisiti di notifica o stanno introducendo deroghe agli obblighi di notificare. I sistemi generali di notifica sono risultati in alcuni casi particolarmente costosi in termini di utilizzazione delle risorse per le autorità responsabili. Inoltre, non è stato sempre facile effettuare controlli significativi sulla base delle notifiche.

In Belgio e nei Paesi Bassi la maggior parte dei normali e meno rischiosi tipi di operazioni di trattamento sono state esentate dall'obbligo di notifica attraverso un atto governativo adottato nell'ambito della normativa generale sulla protezione dei dati. Le deroghe riguardano un'ampia proporzione dei vari tipi di trattamento dei dati (secondo le stime, circa l'80%).

In Francia, le categorie più normali e meno rischiose di trattamento dei dati sono soggette a una procedura semplificata di notifica secondo la quale il responsabile dell'archivio dichiara semplicemente di operare in conformità con una cosiddetta «norme simplifiée» predeterminata dalla Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Sono state sino ad oggi definite 40 «normes simplifiées» comprendenti un gran numero di operazioni di trattamento (il 75% delle notifiche per il 1995 sono state notifiche semplificate).

In Italia, numerose deroghe dall'obbligo di notifica sono state introdotte attraverso decreti adottati nel quadro della normativa generale sulla protezione dei dati. Tali deroghe riguardano alcune categorie di operazioni di trattamento e sono soggette a condizioni specifiche.

In Danimarca ³⁴⁾, Germania, Irlanda e Finlandia l'obbligo di notifica comprende solo alcuni tipi di operazioni di trattamento ³⁵⁾. La notifica viene effettuata di solito attraverso speciali moduli cartacei. In Belgio è inoltre possibile notificare su dischetti elettronici ³⁶⁾. Nel Regno Unito la registrazione può essere effettuata in parte per telefono, ma devono in ogni caso essere riempiti i moduli prestampati con ulteriori informazioni. I moduli di notifica possono comprendere di solito tutti i tipi di operazioni di trattamento. Nel Regno Unito, tuttavia, sono stati creati moduli speciali: si tratta di normali moduli di notifica nei quali sono state evidenziate tutte le parti normalmente relative a un certo tipo di gestione di dati.

I moduli di notifica comprendono di solito particolari sui responsabili degli archivi e sulle operazioni di trattamento, quali i tipi di dati trattati, gli scopi delle operazioni di trattamento, le persone che hanno accesso ai dati e così via.

Un elemento fondamentale della notifica è la descrizione dello scopo dell'operazione di trattamento. La prassi relativa all'indicazione degli scopi varia tra gli Stati membri.

In Belgio e nel Regno Unito un elenco predeterminato comprendente i possibili scopi del trattamento è allegato al modulo di notifica. Coloro che gestiscono

³⁴⁾ In Danimarca l'obbligo di notifica comprende tutte le operazioni di trattamento nel settore pubblico, ma solo alcuni tipi di operazioni di trattamento nel settore privato.

³⁵⁾ In Germania gli organismi del settore pubblico federale devono notificare al Commissario federale per la protezione dei dati mentre gli organismi dei Länder notificano ai Commissari dei Länder stessi. Tale procedura non è tuttavia obbligatoria in tutti i Länder. Nel settore privato hanno l'obbligo di notificare solo alcuni operatori del settore del credito, gli operatori nel settore delle vendite dirette e le organizzazioni che trattano dati per conto di altri. In Finlandia deve essere notificato il trattamento dei dati destinati alle vendite dirette, alle ricerche di opinioni o di mercato e alle chiamate di richiesta di numeri di abbonati telefonici.

³⁶⁾ Questo tipo di notifica è particolarmente vantaggioso per i bassi costi.

i dati possono pertanto scegliere uno degli scopi predefiniti ³⁷⁾. In nessuno dei due paesi, tuttavia, coloro che gestiscono i dati sono obbligati a fare riferimento ad uno degli scopi predeterminati; essi possono indicare altri scopi negli spazi previsti.

Le discussioni nel corso della seconda riunione e i modelli di notifica scambiati durante la terza hanno mostrato che i responsabili degli archivi tendono a fornire descrizioni molto brevi e spesso generiche degli scopi delle operazioni di trattamento.

Nella maggior parte degli Stati membri l'analisi a posteriori della compatibilità delle operazioni con la finalità del trattamento, non viene effettuata in rapporto alla descrizione astratta, ma facendo riferimento agli scopi concreti delle varie operazioni.

L'indicazione di finalità generiche al momento della notifica priva quest'ultima della sua funzione. La descrizione generica dello scopo non consente alle autorità responsabili per la protezione dei dati di valutare se una particolare operazione di trattamento è conforme alla legge e ha scarsa utilità per coloro che consultano il registro pubblico delle operazioni di trattamento.

4. CONCLUSIONI

La notifica contribuisce al rispetto dei principi della direttiva poiché i responsabili degli archivi, al fine di effettuare la notifica, devono valutare e descrivere le loro operazioni di trattamento, definendo in anticipo quali dati saranno utilizzati e a quale scopo. Per svolgere in modo adeguato queste funzioni e contribuire alla trasparenza del trattamento dei dati, le informazioni fornite non devono essere generiche ma specifiche.

È particolarmente importante che gli scopi delle operazioni di trattamento siano adeguatamente indicati. Definizioni eccessivamente generiche degli scopi delle operazioni di trattamento rendono inutile l'intero sistema delle notifiche. Né coloro cui i dati si riferiscono né le autorità di controllo saranno in grado di valutare l'operazione notificata o la compatibilità delle varie operazioni pianificate o realizzate dai responsabili degli archivi con lo scopo per il quale i dati sono stati originariamente raccolti o ulteriormente elaborati.

Valutare la compatibilità delle varie operazioni con lo scopo per il quale i dati sono stati originariamente raccolti e che è stato notificato alle autorità responsabili per la protezione dei dati è uno dei compiti più difficili e importanti nella procedura di verifica della conformità con la normativa sulla protezione dei dati. Il gruppo di lavoro intende sviluppare metodi comuni per valutare la compatibilità dello scopo delle operazioni di trattamento.

Forti divergenze nella descrizione dello scopo delle operazioni di trattamento nei vari Stati membri non rappresenterebbero solo un problema per coloro che gestiscono i dati, ma potrebbero vanificare l'equivalenza del livello di protezione nell'ambito comunitario. L'analisi delle attuali misure nazionali di notifica mostra che non vi sono fondamentali differenze nella descrizione degli scopi tra i vari Stati membri. Tuttavia, la tipologia e la quantità dei particolari forniti varia tra le varie procedure nazionali e secondo la struttura dei moduli di notifica.

³⁷⁾ Ve ne sono circa 54 in Belgio e 70 nel Regno Unito.

L'esperienza degli Stati membri nei quali sono applicate tali misure dimostra che gli elenchi predeterminati e gli scopi più comuni sono particolarmente apprezzati dai responsabili degli archivi e semplificano la gestione delle notifiche da parte delle autorità. Il gruppo di lavoro continuerà a studiare la possibilità di definire una descrizione normalizzata degli scopi delle normali operazioni di trattamento che dovrà costituire un orientamento per tutti gli interessati.

Requisiti eccessivamente burocratici relativi alla notifica non rappresentano solamente un onere per le imprese ma sono in contrasto con la ratio stessa della procedura di notifica, costituendo un onere eccessivo per le autorità responsabili della protezione dei dati. Alcuni paesi hanno introdotto o hanno mostrato interesse nelle procedure semplificate di notifica o nelle deroghe all'obbligo di notifica. In base alla direttiva, le notifiche semplificate o le deroghe all'obbligo di notifica possono essere concesse in rapporto alle operazioni di trattamento che hanno scarse probabilità d'influenzare negativamente i diritti e le libertà di coloro cui i dati si riferiscono. Alcuni elementi devono essere specificati in rapporto a tali operazioni di trattamento³⁸⁾.

Le notifiche semplificate o le deroghe possono inoltre essere concesse nei casi in cui i responsabili degli archivi, in conformità con la normativa nazionale, designano un funzionario interno responsabile per la protezione dei dati. Quest'ultimo deve garantire che i diritti e le libertà di coloro cui i dati si riferiscono hanno scarse probabilità di essere influenzati negativamente dalle operazioni di trattamento. A tal fine, secondo la direttiva, il funzionario deve come minimo garantire in modo indipendente l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate sulla base della direttiva e mantenere un registro delle operazioni di trattamento comprendente gli elementi d'informazione normalmente presenti nel registro pubblico delle operazioni di trattamento.

La creazione di funzionari interni responsabili della protezione dei dati limita la necessità di un controllo centralizzato. Il gruppo di lavoro appoggia la creazione di tali funzionari su base obbligatoria o volontaria. È tuttavia necessario che siano forniti loro gli strumenti per svolgere le loro funzioni in modo efficace. Se tali poteri e risorse sono insufficienti a garantire i diritti e le libertà di coloro cui i dati si riferiscono, le deroghe dal normale obbligo di notifica non sarebbero più giustificate.

L'effettiva indipendenza di tali funzionari nel garantire l'applicazione della legge sulla protezione dei dati è essenziale per la protezione dei diritti di coloro cui i dati si riferiscono e per verificare la conformità con la normativa in materia. Vi dovranno essere adeguate garanzie che questi funzionari possano agire nello svolgimento delle loro funzioni in piena indipendenza, soprattutto dai dirigenti delle imprese.

Esiste un certo grado di coerenza per quanto riguarda le categorie di operazioni che hanno scarsa probabilità d'influenzare negativamente i diritti e le libertà di coloro cui i dati si riferiscono. Tali categorie comprendono l'elaborazione di dati relativa alla gestione delle buste paga, alla contabilità, ai partner e azionisti, ai clienti e fornitori, ecc.

³⁸⁾ [...] gli scopi del trattamento, i dati o le categorie di dati sottoposti a trattamento, la categoria o le categorie di soggetti cui i dati si riferiscono, i destinatari o le categorie di destinatari dei dati e il periodo di tempo durante il quale i dati sono conservati» (art. 18, n. 2).

Il gruppo di lavoro intende continuare nei suoi sforzi di definire un elenco di operazioni di trattamento che, indipendentemente dalle misure procedurali adottate dagli Stati membri per il recepimento delle relative disposizioni della direttiva, possa essere utilizzato come riferimento per decidere quali operazioni hanno meno probabilità d'influenzare negativamente i diritti e le libertà di coloro cui i dati si riferiscono.

La notifica tramite strumenti diversi dai moduli cartacei rende la notifica stessa più efficace sia per i responsabili degli archivi che per le autorità. Il gruppo di lavoro appoggia l'utilizzazione di tali forme di notifica quali strumenti per ridurre i costi per gli operatori economici e consentire un controllo meno costoso e più efficiente da parte delle autorità.

Una delle funzioni delle procedure di notifica è d'informare il pubblico sulle operazioni di trattamento esistenti tramite il registro pubblico. Il gruppo di lavoro ritiene estremamente importante rendere tale registro facilmente accessibile al pubblico. Il gruppo di lavoro considera con particolare interesse i progetti volti a rendere i registri pubblici disponibili attraverso la world wide web. Sottolinea infine l'esigenza di adottare adeguate garanzie volte ad evitare che i dati personali compresi nei registri delle operazioni di trattamento siano utilizzati in modo improprio.